



Ordinanza sugli esplosivi (OEspl)

Modifica del 18 novembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 novembre 2000¹ sugli esplosivi è modificata come segue:

Art. 119d cpv. 3

Abrogato

Art. 119e Disposizione transitoria della modifica del 18 novembre 2020

I pezzi pirotecnici la cui fabbricazione o importazione è stata autorizzata secondo l'articolo 119d capoversi 1 e 2 possono essere messi a disposizione sul mercato al massimo fino al 31 gennaio 2023.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021.

18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 941.411

